

# Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO

Provincia di Olbia - Tempio

*PARERE  
DELL'ORGANO DI REVISIONE  
ALLA PROPOSTA  
DI BILANCIO DI PREVISIONE  
PER GLI ESERCIZI 2017/2019*

---

## *Sommario*

Verifiche preliminari .....	p.
Equilibri finanziari .....	p.
Analisi dell'indebitamento .....	p.
Pareggio di bilancio 2016 .....	p.
Analisi delle principali poste delle entrate correnti.....	p.
Analisi delle principali poste delle spese correnti .....	p.
Analisi delle principali poste delle entrate in conto capitale.....	p.
Analisi delle principali poste delle spese in conto capitale .....	p.
Organismi partecipati.....	p.
Considerazioni finali .....	p.
Conclusioni .....	p.

## *Premessa*

*Il presente Schema di parere dell'Organo di revisione alla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2017-2018 è formulato sulla base della normativa vigente al 1° gennaio 2015, comprensiva delle norme della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016") e del Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210 (cd. Decreto "Milleproroghe").*

*Il Documento di seguito contenuto incorpora molti dati relativi agli Schemi di questionario, per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, richiesti dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti per il bilancio di previsione secondo quanto indicato dalle "Linee guida" per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge Finanziaria 2006.*

*Ricordiamo che dal 1° gennaio 2016 tutti gli Enti Locali adotteranno il "bilancio armonizzato" ai sensi del Dlgs. n. 118/11. A partire da tale data gli Enti Locali dovranno applicare il nuovo Principio sulla competenza finanziaria potenziata, secondo cui le obbligazioni giuridiche attive e passive perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, con imputazione all'esercizio di scadenza.*

*Nello Schema di parere forniamo una breve nota introduttiva in merito agli adempimenti per l'entrata a regime della nuova contabilità armonizzata per il 2016 e note sistematiche di riferimento nei paragrafi d'interesse.*

## VERIFICHE PRELIMINARI

Il Revisore Unico del Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO Dott Valter Varrucchi.

*ricevuto*

con apposita comunicazione formale, in data 13/12/2016:

- lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2017/2019;
- il Dup (Documento unico di programmazione);
- il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2017;
- il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "*Fondo pluriennale vincolato*";
- il Prospetto concernente la composizione del "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*";
- il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- Il Prospetto dimostrativo del pareggio di bilancio
- il Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle Unioni di comuni e dei soggetti considerati nel Gruppo "*Amministrazione pubblica*" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al Dlgs. n. 118/11, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce<sup>1</sup>;
- le Deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i Tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i "*servizi a domanda individuale*", i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- il Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del Pareggio di bilancio;
- la Nota integrativa;
- la Dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;

*evidenziato*

- che, con riferimento ai documenti contabili di cui al precedente elenco, si dovrà acquisire la Deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della Legge n. 167/62, della Legge n. 865/71 e della Legge n. 457/78- che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, e stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;*

*nisti*

- il Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 ("Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio");
- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario validi a decorrere dal 2015 (Allegato n. 9 al Dlgs. n. 118/11);

---

<sup>1</sup> *Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli Enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali.*

- i principi contabili applicati validi a partire dal 2015:
  - o principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 Dlgs. n. 118/11);
  - o principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 Dlgs. n. 118/11);
  - o principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale (Allegato n. 4/3, Dlgs. n. 118/11);
- il Dlgs. n. 267/00 (Tuel);
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

*dato atto*

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci degli Enti sperimentatori di cui al il Dlgs. n. 118/11;

*attesta*

- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2017/2019 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.

La compilazione delle seguenti due tabelle permette di comparare le voci di entrata e di spesa suddivise per natura, tenendo conto della ripartizione per Titoli del nuovo Piano dei conti della contabilità armonizzata<sup>2</sup>.

### Riepilogo generale per Titoli<sup>3</sup>

#### Entrate

Titolo	Denominazione		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni competenza	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale	previsioni competenza	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni competenza	110.000,00	0,00	0,00
<b>TITOLO I</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva a perequativa</b>	previsioni competenza	<b>4.303.544,03</b>	<b>3.632.357,14</b>	<b>3.632.357,14</b>
		previsioni di cassa	3.119.802,56		
<b>TITOLO II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	previsioni competenza	<b>1.916.220,62</b>	<b>1.865.433,86</b>	<b>1.865.433,86</b>
		previsioni di cassa	1.995.716,09		
<b>TITOLO III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	previsioni competenza	<b>549.566,13</b>	<b>549.566,13</b>	<b>529.566,13</b>
		previsioni di cassa	495.046,22		
<b>TITOLO IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	previsioni competenza	<b>1.397.432,61</b>	<b>747.812,50</b>	<b>372.000,00</b>
		previsioni di cassa	1.447.492,51		
<b>TITOLO V</b>	<b>Entrate da riduzione attività finanziarie</b>	previsioni competenza	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsioni di cassa	0,00		
<b>TITOLO VI</b>	<b>Accensione prestiti</b>	previsioni competenza	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsioni di cassa	550.000,00		
<b>TITOLO VII</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	previsioni competenza	<b>1.434.527,35</b>	<b>1.434.527,35</b>	<b>1.434.527,35</b>
		previsioni	1.434.527,35		

<sup>2</sup> La "Legge di stabilità 2016" consente alle Province ed alle Città metropolitane di predisporre il bilancio di previsione per il solo anno 2016. In caso di esercizio provvisorio 2016, il bilancio 2015 deve essere opportunamente riclassificato secondo gli schemi del D.lgs. 118/11. Ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e quello destinato. Inoltre, sempre al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente per l'anno 2016 dei bilanci delle Città metropolitane e delle Province, le Regioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 281/97, e s.m., possono operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti ai predetti enti e affluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato dell'anno 2015. Le quote dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2015 così svincolate sono applicate al bilancio di previsione per l'anno 2016 delle Città metropolitane e delle Province dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2015. I trasferimenti oggetto di svincolo possono essere rifinanziati a valere sulle annualità successive all'anno 2015 del bilancio delle Regioni.

<sup>3</sup> Si precisa che per l'anno 2014 i dati si riferiscono al bilancio armonizzato degli Enti già sperimentatori.

		di cassa			
TITOLO IX	Entrate conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	1.766.135,00	1.766.135,00	1.766.135,00
		previsioni di cassa	1.766.135,00		
	<b><i>Totale generale entrate</i></b>	previsioni competenza	12.027.425,74	9.995.831,98	9.600.019,47
		previsioni di cassa	10.808.719,73		

## Spese

Titolo	Denominazione		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO I</b>	<b>Spese correnti</b>	previsioni competenza	6.207.220,85	5.772.434,53	5.867.373,10
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.647.318,47		
<b>TITOLO II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	previsioni competenza	2.400.687,27	822.607,40	331.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.388.047,36		
<b>TITOLO III</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	previsioni competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	11.657,49		
<b>TITOLO IV</b>	<b>Rimborso prestiti</b>	previsioni competenza	208.855,27	190.127,70	190.484,02
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	208.855,27		
<b>TITOLO V</b>	<b>Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	previsioni competenza	1.434.527,35	1.434.527,35	1.434.527,35
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
<b>TITOLO VII</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>	previsioni competenza	1.766.135,00	1.766.135,00	1.766.135,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.766.135,00		
	<b>Totale generale spese</b>	previsioni competenza	12.027.425,74	9.995.831,98	9.600.019,47
		di cui già impegnato	0,0,0	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.022.013,59		

Le previsioni di cassa vengono formulate sulla base di quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario nella Relazione tecnica, e dalle verifiche effettuate, l'Organo di revisione ritiene congrue e attendibili le previsioni inserite in bilancio.

## EQUILIBRI FINANZIARI

### Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo

<b>EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		2017	2018	2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	6.769.330,78	6.047.357,13	6.027.357,12
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	6.207.220,85	5.772.434,53	5.867.373,10
<i>di cui: - Fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		512.000,00	410.000,00	482.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	171.627,60	17.827,60	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	208.855,27	190.127,70	190.484,02
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>181.627,06</b>	<b>66.967,30</b>	<b>-30.500,00</b>
<b>Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e da principi contabili, che hanno effetto sull'equilibrio ex art. 162, comma 6, Tuel</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**)	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	75.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	43.750,00	43.750,00	43.750,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>		<b>137.877,06</b>	<b>23.217,30</b>	<b>750,00</b>
<b>O=G+H+I-L+M</b>				
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	110.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.947.432,61	747.812,50	372.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	75.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	43.750,00	43.750,00	43.750,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	2.400.687,27	822.607,40	331.500,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		171.627,60	17.827,60	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>-137.877,06</b>	<b>-23.217,30</b>	<b>-750,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
- E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
- S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
- S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
- T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
- X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
- X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
- Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
- (\*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
- (\*\*\*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

L'Organo di revisione attesta

- di *non aver* rilevato gravi irregolarità contabili, tali da poter incidere sugli equilibri di bilancio 2017/2019:

Relativamente ai prospetti di cui sopra si rileva che:

- che le entrate derivanti da indebitamento di cui all'art. 3, comma 17, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono state interamente destinate al finanziamento di spese d'investimento di cui all'art. 3, commi 18 e 19, della medesima Legge;
- che tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 128, del Dlgs. n. 163/06, sono stati puntualmente riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione.

Ai fini di una migliore comprensione del nuovo bilancio armonizzato, di cui al Dlgs. n. 118/11, l'Organo di revisione ritiene opportuno, prima di passare all'analisi delle voci di bilancio, fornire alcune informazioni utili a comprendere alcune voci a cui fa riferimento la nuova contabilità armonizzata 2016.

### Cassa Vincolata

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria al punto 10.6, dispone che l'Ente, monitori l'utilizzo ed il reintegro delle entrate a destinazione vincolata mediante scritture contabili in partite di giro:

<b>Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli Enti Locali</b>	<b>E.9.01.99.06.000</b>
Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi <u>dell'art. 195 Tucl</u>	E.9.01.99.06.001
Reintegro incassi vincolati ai sensi <u>dell'art. 195 Tucl</u>	E.9.01.99.06.002
<b>Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali</b>	<b>U.7.01.99.06.000</b>
Utilizzo incassi vincolati ai sensi <u>dell'art. 195 Tucl</u>	U.7.01.99.06.001
Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi <u>dell'art. 195 Tucl</u>	U.7.01.99.06.002

Trattandosi di entrate e spese registrate nelle partite di giro, gli stanziamenti riguardanti tali operazioni non svolgono la funzione di vincolo della spesa.

### Risultato d'amministrazione

Al bilancio di previsione è allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto per l'esercizio 2017.

La prima parte del prospetto consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione.

La seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, costituita:

1. dalla **quota del risultato di amministrazione accantonata**. Gli accantonamenti dell'avanzo sono il "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*" e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali;
2. dalla **quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente**, precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2. L'elenco analitico dei vincoli è riportato nella Nota integrativa, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
3. dalla **quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti**. I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto;
4. l'eventuale **quota libera dell'avanzo di amministrazione** presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, nella misura in cui l'avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in cui l'importo della quota libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria.

L'elenco analitico dei vincoli utilizzati e degli accantonamenti impiegati deve essere riportato nella Nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2017**

1) Determinazione risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	1.816.568,18
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	0,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	11.649.206,53
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	10.747.021,58
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	0,00
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017</b>	<b>2.718.753,13</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	2.913.225,97
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	3.817.280,82
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016	0,00
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016</b>	<b>1.814.698,28</b>
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
Parte accantonata		1.493.222,70
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2016	25.000,00
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2016	1.518.222,70
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>1.518.222,70</b>
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	50.000,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	110.000,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>160.000,00</b>
Parte destinata agli investimenti		
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>0,00</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>136.475,58</b>
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016 :		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	110.000,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli da specificare	0,00
	<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>110.000,00</b>

La **quota libera** del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli Enti Locali previsti dall'art. 193 del Tuel) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

L'eventuale disavanzo di amministrazione 2016, accertato ai sensi dell'art. 186 del Tuel, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla Delibera di approvazione del rendiconto.

## Il "Fondo pluriennale vincolato"

Il "Fondo pluriennale vincolato" è un saldo finanziario che consente di verificare la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego, evidenziando, nel caso in cui le risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno dell'acquisizione di liquidità vincolata destinata a restare inutilizzata anche per periodi di tempo lunghi, nonostante ciò comporti rilevanti oneri finanziari; inoltre, consente di rappresentare il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che impiegano risorse acquisite anticipatamente dall'ente e richiedono un periodo di tempo ultrannuale di attuazione, evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per la realizzazione di interventi pluriennali.

L'ammontare complessivo del "Fondo" iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in conto capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il "Fondo" stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente (nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente).

Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del "Fondo pluriennale", iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei Fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento (sulla base di dati di preconsuntivo) all'importo riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal "Fondo pluriennale vincolato".

In allegato al bilancio di previsione è previsto il **Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "Fondo pluriennale vincolato" relativo all'anno 2016.**

Tale prospetto partendo dal valore del "Fondo" presunto al 31 dicembre 2015, permette di evidenziare:

- le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal "Fpv" ed imputate all'esercizio 2016;
- la quota di "Fpv" al 31 dicembre 2015 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata agli esercizi successivi;
- il "Fpv" previsto al 31 dicembre 2016;

L'Organo di revisione ha verificato che le modalità di calcolo del "Fondo pluriennale vincolato" rispondono a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria e che nell'anno 2016 sono previste solamente le spese "esigibili" in quell'esercizio<sup>4</sup>.

## "Fondo crediti dubbia esigibilità"

L'Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione sono state previste per intero<sup>5</sup>. A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata iscritta in bilancio un'apposita posta contabile denominata "Accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità".

Il "Fondo crediti di dubbia esigibilità" viene incrementato con i seguenti accantonamenti previsti (Missione 20 - Programma 02 "Fondo svalutazione crediti"):

	2017	2018	2019
Accantonamento di parte corrente	512.000,00	410.000,00	482.000,00
Accantonamento di parte capitale	0,00	0,00	0,00
Accantonamento totale	512.000,00	410.000,00	482.000,00

<sup>4</sup>

<sup>5</sup> Si ricorda che, salvo le eccezioni espressamente previste dal principio contabile, non è più possibile fare accertamenti parziali (legati alla presunta quota di inesigibilità dell'entrata) o accertamenti per "cassa".

## ANALISI DELL'INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione attesta:

- che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/00,
- che l'Ente, pertanto, *non supera*<sup>6</sup> il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'art. 204 del Dlgs. n. 267/00, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 1, Legge n. 99/13, ed interpretato secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 11, del Dl. n. 95/12<sup>7</sup>;

L'Organo di revisione ha accertato che nel bilancio 2017 le somme iscritte al Titolo IV e VI dell'entrata, per accensione di mutui, aperture di credito, cartolarizzazioni, cessioni di crediti e prestiti obbligazionari, ecc., sono destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento, rispettando il vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione.

---

<sup>6</sup> Cancellare la voce che non interessa.

<sup>7</sup> Il Dl. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 16, comma 11) che "il comma 1 dell'art. 204 del Dlgs. n. 267/00, si interpreta nel senso che l'Ente Locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento".

## PAREGGIO DI BILANCIO 2017<sup>8</sup>

La "Legge di stabilità 2016", in corso di approvazione, prevede nuove regole di finanza pubblica per gli Enti Locali mediante il superamento del Patto di stabilità interno e l'introduzione del pareggio di bilancio secondo il quale gli Enti, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono conseguire l'equilibrio tra le entrate finali e le spese finali espresso in termini di competenza. Pertanto, a partire dall'esercizio 2016 non troverà più applicazione l'art. 31, della Legge n. 183/11 e tutte le norme che regolamentavano il Patto di stabilità interno, fermi restando gli adempimenti relativi alla certificazione ed al monitoraggio del Patto 2015 ed all'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità relativamente agli anni 2015 e precedenti.

### Anno 2016 - "Regole di finanza pubblica"

(art. 1, commi 707-734, della Legge n. 208/15 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - 'Legge di stabilità 2016'")

Soggetti coinvolti
1) Comuni, Province, Città metropolitane <sup>9</sup>
Calcolo dell'Obiettivo
Prima fase
Gli Enti di cui al punto 1) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, così come specificate nella successiva tabella denominata "Determinazione del saldo finanziario di competenza" (art. 1, comma 707, "Legge stabilità 2016").
Seconda fase
L'obiettivo "zero" può subire variazioni, per gli anni 2016 e 2017, in virtù degli effetti (eventualmente) generati dall'applicazione (negli anni 2014 e 2015) dei vecchi "Patti orizzontali". All'uopo sono presi a riferimento l'art. 1, comma 141, della Legge n. 220/10, l'art. 1, comma 483, della Legge n. 190/14 e l'art. 4-ter, comma 7, del Dl. n. 16/12, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 44/12 (art. 35, comma 1).
Terza fase
Le Regioni possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a ridurre l'obiettivo "zero" per consentire un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, alla condizione che rimanga inalterato il saldo complessivo a livello regionale. Gli spazi finanziari ceduti dalla Regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai Comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011. Affinché ciò accada è necessario che i restanti Enti Locali della Regione interessata aumentino l'obiettivo per un importo equivalente, oppure che la stessa Regione assorba nel proprio vincolo di finanza pubblica l'allentamento dell'obiettivo concesso alle Amministrazioni del proprio territorio. Agli Enti Locali che hanno ceduto spazi finanziari nell'anno è riconosciuta una diminuzione dell'obiettivo nel biennio successivo, per un valore commisurato agli spazi finanziari ceduti e sempreché il saldo complessivo a livello regionale rimanga inalterato. Invece, agli Enti che hanno acquisito spazi finanziari nell'anno dai loro confratelli è attribuito un

<sup>8</sup> Nel presente paragrafo e in quelli successivi abbiamo ritenuto opportuno, già da adesso, riportare considerazioni in merito al nuovo strumento di controllo della spesa pubblica: il "pareggio di bilancio", introdotto con la Legge di stabilità per il 2016 in sostituzione del "Patto di stabilità interno". In merito proponiamo un confronto fra i due diversi istituti.

<sup>9</sup> Con riferimento alle Province di Trento e Bolzano per gli anni 2016 e 2017 resta fermo la disciplina del Patto di stabilità prevista dall'art. 1, comma 454 e seguenti della Legge n. 228/12, così come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato (art. 1, comma 734, della Legge di stabilità 2016)".

aumento dell'obiettivo nel biennio successivo, per un importo corrispondente agli spazi finanziari acquisiti.

La stanza di compensazione dei saldi finanziari deve essere tale che ogni anno la *"somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero"*.

Per conoscere la concreta attuazione del meccanismo testé descritto si rinvia alla lettura della relativa disciplina, che è stata pensata per sfruttare al massimo le capacità finanziarie degli Enti Locali. Tanto è vero che la procedura consta di due fasi da portare a termine, la prima, entro il 30 aprile, la seconda, entro il 30 settembre.

Qualora gli spazi finanziari attribuiti non siano utilizzati per impegni in conto capitale, gli stessi non possono concorrere alla diminuzione dell'obiettivo *"zero"* (art. 35, comma 16).

### ***"Determinazione del saldo finanziario di competenza"***

Il saldo finanziario per verificare il rispetto dell'obiettivo è calcolato, in termini di competenza, avendo a riferimento (rispetto allo schema di bilancio armonizzato) la differenza tra **entrate finali** dei Titoli I, II, III, IV e V e **spese finali** dei Titoli I, II, III. Solo per il 2016, *"nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il 'Fondo pluriennale vincolato', di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento"*.

A partire dall'esercizio 2016, gli Enti Locali saranno tenuti ad allegare al bilancio di previsione un Prospetto obbligatorio *"... contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto ... [dell'obiettivo]"*. Nel Prospetto non saranno presi in considerazione gli *"... stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità' e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione"*.

Ciò stante, rileva che nel nuovo saldo finanziario di competenza non vengono conteggiati gli stanziamenti relativi al *"Fondo crediti di dubbia esigibilità"* (*"Fede"*) e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Fattispecie che facilitano il raggiungimento dell'obiettivo *"zero"*.

Per l'anno 2016, non si considerano nel saldo finanziario di competenza *"le spese sostenute dagli Enti Locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito"* e *"le spese sostenute dagli Enti Locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie"*.

Vale la pena precisare che le esclusioni di cui sopra trovano vigenza (nel limite massimo di Euro 500 milioni) alla condizione che al ns. Paese vengano riconosciuti a livello europeo i correlati margini di flessibilità connessi all'emergenza immigrazione.

Comunque, gli Enti Locali che intendono acquisire spazi finanziari per sostenere interventi di edilizia scolastica, sono tenuti a darne comunicazione (nel termine del 1° marzo 2016) alla apposita Struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità dalla stessa stabilite nel proprio sito istituzionale.

Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo l'ordine prioritario indicato nel comma 6 dell'art. 35 citato.

Ove la domanda di spazi finanziari risultasse superiore rispetto all'offerta, *"l'agevolazione"* verrebbe ridotta in misura proporzionale alle singole richieste.

Ad un Dpcm., da emanarsi entro il 15 aprile 2016, è affidato il compito di individuare gli Enti Locali beneficiari, nonché l'importo che va escluso dal calcolo delle spese finali rilevanti per il vincolo di finanza pubblica in parola.

Dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi di pareggio di bilancio risultano così conseguibili:

<b>anno</b>	<b>saldo di competenza previsto</b>
2017	60,00
2018	600,00
2019	672,00

Ai fini della verifica del rispetto del saldo gli Enti dovranno comunicare telematicamente al Mef-RgS, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati conseguiti sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente, dal Responsabile dei Servizi "Finanziari" e dall'Organo di revisione economico-finanziaria.

Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del pareggio di bilancio sono assimilate a quelle irrogate in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno.

## ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI<sup>10</sup>

### ENTRATE TRIBUTARIE<sup>11,12</sup>

#### **Iuc (Imposta unica comunale)**

La Legge n. 147/13, ("Legge di stabilità 2014"), al comma 639 istituisce l'Imposta unica comunale (Iuc) basata su 2 presupposti impositivi: possesso di immobili ed erogazione e fruizione di servizi comunali. La Iuc è composta dall'Imu, la Tasi (disciplinata dai commi da 669 a 679) e la Tari (disciplinata dai commi da 641 a 668).

#### **Imposta municipale propria - Imu**

L'Organo di revisione ricorda che l'art. 13, del Dl. n. 201/11 disciplina la normativa relativa all'Imposta municipale propria. In proposito, si segnala che:

- l'aliquota base è dello 7,6‰, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, con deliberazione consiliare, fino a 0,3 punti percentuali;
- per l'abitazione principale<sup>13</sup> (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze<sup>14</sup> è prevista una aliquota ridotta dello 4‰, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, sempre con Deliberazione consiliare, fino al 2‰. Per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) è prevista una detrazione di Euro 200 (fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta) da riportare al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato a questa finalità. Per gli immobili assegnati dagli Iacp o degli enti di edilizia residenziale pubblica i Comuni possono elevare l'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
- con riferimento ai terreni agricoli, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione Imu di cui all'art. 7, comma 1, lett. h), del Dlgs. n. 504/92, si applica secondo i criteri di cui alla Circolare Mef n. 9/93. Sono esenti dall'Imu inoltre: i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti alla previdenza agricola; i terreni ricadenti nei Comuni delle Isole minori di cui all'Allegato A alla Legge n. 448/01; i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (art. 1, comma 13, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016"));
- la base imponibile dell'Imposta è ridotta del 50% nel caso di:
  - o fabbricati di interesse storico o artistico;
  - o fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le suddette condizioni;

<sup>10</sup> Segnaliamo che in materia di riscossione ed accertamento delle entrate la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - ha redatto apposite Linee guida con lo scopo di fornire approfondimenti e suggerimenti per gli operatori degli Enti Locali.

<sup>11</sup> Per maggiori approfondimenti riguardo alle verifiche sulla gestione delle entrate, il Centro Studi Enti Locali ha predisposto il manuale "Le schede di lavoro per i principali adempimenti del revisore di un Ente Locale".

<sup>12</sup> Per il ripristino degli equilibri di bilancio, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, anche in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06, che prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 1, comma 444, della Legge 29 dicembre 2012, n. 228/12 - "Legge di stabilità 2013").

<sup>13</sup> I Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente i Euro 500 oppure nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con Isee non superiore a Euro 15.000 annui. In caso di più unità immobiliari l'agevolazione si applica ad una sola unità.
- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 9-bis, Dl. n. 47/14).

<sup>14</sup> Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate.

- unità immobiliare (fatta eccezione per quelle classificate nelle Categorie A/1, A/8 e A/9), concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che rispettano i seguenti requisiti:
  - il contratto di comodato deve essere registrato;
  - il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche qualora il contribuente, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, fatta eccezione per quelli classificati nelle Categorie A/1, A/8 e A/9;

- l'Imposta non si applica:
  - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa da adibire ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - alle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  - alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di Sentenza di separazione legale, annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di Polizia, nonché al personale dei Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica:
    - ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
    - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- per gli immobili locati a canone concordato l'Imposta, determinata applicando l'aliquota base dello 0,76%, è ridotta al 75%.

L'Organo di revisione ritiene che il gettito Imu previsto per l'esercizio 2016-2018 risulta *in linea* con quanto riscosso e/o accertato nell'anno precedente.

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

### **Tributo per i servizi indivisibili - Tasi**

L'Organo di revisione ricorda:

- il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- la base imponibile è quella prevista per l'Imu. L'aliquota base è pari all'1% ed il Comune può con Regolamento ridurre l'aliquota fino al suo completo azzeramento;
- a partire dal 2015 all'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero, la Tasi è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (art. 9-bis, del DL 47/14);
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. "beni merce"), l'art. 1, comma 14, lett. c), della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016"), prevede l'aliquota Tasi dello 0,1%, con possibilità di azzerarla o portata allo 0,25%;
- l'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/13 ("Legge di stabilità 2014"), esenta dal versamento Tasi il detentore che destina l'unità immobiliare che occupa a titolo di abitazione principale. In tal caso, il

possessore versa la Tasi nella misura stabilita con Regolamento comunale; qualora l'Ente non abbia regolamentato tale fattispecie, il possessore versa nella misura del 90% della Tasi dovuta; l'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016"), ha escluso dal presupposto impositivo Tasi, dal 2016, il possesso di abitazioni principali, sia del possessore che dell'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

1. *Non è prevista l'applicazione della TASI.*

## Tassa sui rifiuti - Tari

L'Organo di revisione ricorda:

- ai sensi dell'art. 1, comma 640, della Legge n. 147/13 ("*Legge di stabilità 2014*"), il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- in attesa dell'allineamento dei dati catastali, la superficie rilevante per il calcolo della tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettate a Tari è quella calpestabile;
- per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile;
- si fa comunque riferimento alle superfici rilevate o accertate ai fini dell'applicazione della Tarsu/Tia1/Tia2;
- sono escluse dal calcolo della Tari le superfici all'interno delle quali vengono prodotti rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore dimostri il corretto trattamento dei rifiuti in conformità della normativa vigente;
- il comune, nella determinazione della tariffa, deve tener conto dei criteri definiti nel Dpr. n. 158/98, salvo la possibilità di deroga in caso di commisurazione della tassa alle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie (principio del "*chi inquina paga*");
- la normativa dispone che la tariffa debba prevedere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti, ricomprendendo anche quelli per lo smaltimento in discarica con esclusione dei rifiuti speciali il cui costo di smaltimento è sostenuto direttamente dal produttore;
- a decorrere dall'anno 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/13, nella determinazione dei costi del servizio, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- nel Piano economico finanziario Tari il Comune deve tener conto anche degli eventuali mancati ricavi relativi ai crediti inesigibili Tia/1, Tia/2 e Tares;
- sono previste riduzione ed esenzioni come nel caso di mancata raccolta dei rifiuti, interruzione del servizio, distanza dal punto di raccolta, raccolta differenziata, abitazioni con unico occupante o tenute a disposizione, abitazioni o aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo, abitazioni occupate da soggetti che per più di 6 mesi l'anno risiedono o abbiano al dimora all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo;
- con regolamento il Comune può prevedere:
  - agevolazioni finanziate con la tariffa stessa;
  - le modalità di applicazione della Tassa per le occupazioni temporanee di locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

L'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero la Tari è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (art. 9-bis, del Dl. 47/14).

In merito alla Tari, l'Organo di revisione:

- ha verificato che la previsione complessiva del gettito Tari 2016-2018, iscritta in bilancio, è quantificata come segue: in base al costo sostenuto.
- considerata la novità del tributo e dell'individuazione dei parametri tariffari, ritiene necessario che l'Ente Locale provveda, nel corso del triennio 2016-2018, a monitorare costantemente la correttezza delle stime di gettito, con riferimento alle variabili utilizzate ed ai versamenti che saranno effettuati nel corso del triennio.

L'Organo di revisione ha verificato che le modalità di applicazione della Tari rispondano a quanto previsto dal dettato normativo e *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

### Tosap

L'art. 38, comma 1, del Dlgs. n. 507/93, dispone che "*sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province*".

La Tassa è applicata distintamente in base alla tipologia di occupazione: permanente o temporanea. Al Comune è riconosciuta l'autonomia regolamentare, nei limiti previsti dalle disposizioni normative, in materia di regolamentazione della Tassa e di applicazione delle Tariffe per le occupazioni. Ai sensi dell'art. 63, del Dlgs. n. 446/97, l'applicazione della Tassa può essere sostituita da un canone avente natura patrimoniale (Cosap), da introdurre con l'approvazione di espresso Regolamento in merito.

L'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in Bilancio.

### Imposta di pubblicità

L'art. 1, del Dlgs. n. 507/93, dispone che "*la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate*".

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare riconosciuta dall'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, regola l'Imposta e prevede le tariffe applicabili.

Fino al 25 giugno 2012, l'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/97, prevedeva la possibilità per gli Enti di innalzare prima del 20% (a decorrere dall'esercizio finanziario 1998), poi del 50% (a decorrere dall'esercizio finanziario 2000), le Tariffe massime applicabili all'Imposta. Tale possibilità è stata abrogata dall'art. 23, comma 7, del Dl. n. 83/12.

In merito, però, il Legislatore ha ritenuto opportuno emanare una norma di interpretazione autentica (art. 1, comma 739, della Legge n. 208/15 - "Legge di stabilità 2016"), precisando che l'abrogazione sopra citata non ha effetto nei confronti di quegli Enti che si erano avvalsi della facoltà di incremento delle Tariffe in data antecedente all'entrata in vigore del Dl. n. 83/12.

L'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in Bilancio.

## Addizionale comunale Irpef

L'Organo di revisione:

- ricordato che con la sostituzione dell'art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/98, disposta dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/06, i Comuni, con apposito regolamento, possono stabilire l'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef fino allo 0,8% e prevedere una "soglia di esenzione" in ragione del reddito posseduto;
- sottolineato, inoltre, che l'efficacia della variazione decorre dalla pubblicazione della Deliberazione sul sito www.finanze.it del Mef e che il domicilio fiscale con il quale si individua sia il Comune che l'aliquota è quello alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'Addizionale stessa;
- considerato, inoltre, che i Comuni possono stabilire aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef "*utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività*";

In relazione a quanto sopra evidenziato, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio.

### "Fondo di solidarietà comunale"

L'art. 1, comma 380, lett. b) della Legge n. 228/12, stabilisce che il "Fondo di solidarietà comunale" sia alimentato con una quota dell'Imu, di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del Dl. n. 201/11, definita con Dpcm., su proposta del Mef, di concerto con il Ministro dell'Interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città e Autonomie locali;

Inoltre, l'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge n. 228/12, dispone che sia riservato allo Stato il gettito dell'Imu di cui all'art. 13 del Dl. n. 201/11, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dall'art. 13, comma 6, primo periodo, e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Detta riserva non si applica, altresì, ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'Elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat, assoggettati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano all'Imu ai sensi dell'art. 9, comma 8, del Dlgs. n. 23/11.

Deve essere poi considerato che l'art. 1, comma 380-ter, lett. a), della Legge n. 228/12, in virtù del quale per le medesime finalità di cui al comma 380 per gli anni 2015 e successivi, la dotazione del "Fondo di solidarietà comunale" è pari a Euro 6.547.114.923,12, comprensivi di Euro 943 milioni quale quota del gettito di cui alla lett. f), del precedente comma 380.

La dotazione del predetto "Fondo" per ciascuno dei predetti anni è assicurata per Euro 4.717,9 milioni attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni e che, corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni;

Al fine d'incentivare il processo di riordino e semplificazione degli Enti territoriali, una quota del "Fondo di solidarietà comunale", non inferiore, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a Euro 30 milioni, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle Unioni di comuni ai sensi dell'art. 53, comma 10, della Legge n. 388/00, e una quota non inferiore a Euro 30 milioni è destinata, ai sensi dell'art. 20, del Dl. n. 95/12, ai Comuni istituiti a seguito di fusione.

L'art. 1, comma 380-ter, lett. b), della Legge n. 228/12, per il quale per le medesime finalità di cui al comma 380, con Dpcm., da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del "Fondo di solidarietà comunale", tenendo anche conto, per i singoli Comuni:

1) di quanto previsto dai nn. 1), 4), 5) e 6) della lett. d), del comma 380, vale a dire rispettivamente:

- degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lett. a) ed f) del precedente comma 380, dell'art. 1, della Legge n. 228/12;
  - della dimensione del gettito dell'Imu ad aliquota di base di spettanza comunale;
  - della diversa incidenza delle risorse soppresses di cui alla lett. e), del comma 380, dell'art. 1, della Legge n. 228/12, sulle risorse complessive per l'anno 2012, per quanto attiene ai soppressi "Fondo sperimentale di riequilibrio" e trasferimenti erariali a favore dei Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna;
  - delle riduzioni di cui all'art. 16, comma 6, del Dl. n. 95/12;
- 2) della soppressione dell'Imu sulle abitazioni principali e dell'istituzione del Tributo per i servizi indivisibili;
- 3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota di base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.
- Infine l'art. 1, comma 380-ter, lett. c), della Legge n. 228/12, prevede che in caso di mancato accordo, il Dpcm. è comunque emanato entro i 15 giorni successivi.

A decorrere dal 2016, il Dl. n. 78/15 stabilisce che il Ministero dell'Interno, entro il 31 marzo di ogni anno, eroghi ai Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, una somma pari all'8% degli importi di riferimento per ciascun Comune risultanti dai dati pubblicati sul sito *internet* del Ministero dell'Interno alla data del 16 settembre 2014. Tale acconto deve essere contabilizzato nei bilanci comunali a titolo di riscossione di Imu.

Entro il 1° giugno di ogni anno, il Ministero dell'Interno comunica all'Agenzia Entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli Comuni in misura pari all'importo di cui al predetto comma 1. L'Agenzia delle Entrate procede a trattenere le relative somme, per i Comuni interessati, dall'Imu riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'art. 17, del Dlgs. n. 241/97. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle Entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del "Fisc" nel medesimo anno.

Il comma 457 della *Legge di stabilità 2016* proroga al 2016 la limitazione del taglio del "Fondo di solidarietà" per i Comuni di Romagna, Lombardia, Veneto, Abruzzo e Toscana colpiti da eventi sismici secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 436, della Legge n. 190/14.

## TRASFERIMENTI

### Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti pubblici

L'Organo di revisione dà atto

- che i trasferimenti sono stati imputati a bilancio secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, del Dlgs. n. 118/11):
  - di quanto già comunicato dalla Regione;
  - di quanto previsto da Leggi regionali già in vigore;
  - delle funzioni delegate da Leggi regionali già in vigore;
  - delle richieste di finanziamento già presentate o che si intende presentare alla Regione nel corso del 2013.
- che l'art. 13, comma 17, del Dl. n. 201/11, prevede, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, che all'incremento dell'entrata ad aliquota di base, in conseguenza dell'anticipazione sperimentale dell'Imu, corrisponde una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate a valere sul "Fondo sperimentale di riequilibrio" e sul "Fondo perequativo".

Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente:

- l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal Ministero

dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio;

- che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la formale comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento;
- che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione vengano tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa.

## ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

**Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione "Codice della strada" (art. 208, Dlgs. n. 285/92)**

L'Organo di revisione dà atto che:

- l'entrata in questione è *stata* iscritta in bilancio tenendo conto di quanto previsto all'art. 162, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 267/00, per l'importo lordo che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio (e non per l'importo che si prevede effettivamente di introitare);
- una quota pari ad almeno il 50% dei proventi derivanti da contravvenzioni al "*Codice della Strada*" è *stata* destinata per interventi previsti dall'art. 208, comma 4, del Dlgs. n. 285/92, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120/10.

**Entrate da Servizi scolastici, Servizi per l'infanzia, Attività culturali, servizi sportivi e Servizi sociali**

L'Organo di revisione dà atto che, per l'ammissione ai predetti servizi ed attività, ove non rivolti alla generalità della popolazione interessata, e per la determinazione di quote ridotte di compartecipazione alle spese, l'Ente *applica*<sup>15</sup> i "*criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate*", di cui all'art. 59, comma 51, della Legge n. 449/97, e successive modificazioni.

**Proventi da beni dell'Ente**

L'Organo di revisione dà atto, in ordine alle rendite del patrimonio dell'Ente:

- che è *necessario redigere* l'elenco degli immobili locati a terzi, con l'indicazione del relativo canone annuo;

---

<sup>15</sup> In riferimento alla destinazione vincolata delle sanzioni "Codice della Strada" segnaliamo la Deliberazione 15 settembre 2010, n. 104, della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana.

## ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI<sup>16</sup>

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente Locale nel prevedere le spese correnti per l'esercizio 2016:

- *ba/non ba*<sup>2</sup> tenuto conto delle norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di cui all'art. 6, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;
- *ba/non ba*<sup>2</sup> tenuto conto di quanto disposto materia di razionalizzazione e risparmi di spesa, dall'art. 8, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10.

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, l'Organo di revisione, *tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente*, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

### Spesa per il personale

L'Organo di revisione, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11), dà atto che la spesa del personale è stata calcolata:

- *tenendo conto* delle previsioni incluse nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, i quali devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, comma 19, della Legge n. 449/97;
- *tenendo conto* di quanto disposto dall'art. 76, comma 4, del Dl. n. 112/08(rispetto del Patto di stabilità interno);
- *tenendo conto* che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità nel 2015, devono assicurare il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quarter della Legge n. 296/06;
- *tenendo conto* che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità nel 2015, devono assicurare la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti (art. 1, comma 557, lett. a), Legge n. 296/06<sup>17</sup>).
- *tenendo conto* che l'art. 1, comma 450, della Legge n. 190/14, ha disposto agevolazioni per promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli Enti Locali interessati da processi di aggregazione e di gestione associata nei seguenti termini:
  - i Comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30%, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli Enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non sono interessati, nei primi 5 anni dalla fusione, dagli specifici vincoli e dalle limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;
  - i Comuni minori che devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali, devono considerare in maniera cumulata le spese di personale e le facoltà assunzionali, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.
- *tenendo conto* che l'art. 1, comma 229, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016") autorizza, a decorrere dall'anno 2016, i Comuni istituiti dal 2011 per effetto di fusioni, nonché le Unioni di comuni, ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

<sup>16</sup> Per maggiori approfondimenti riguardo alle verifiche sulla gestione della spesa, il Centro Studi Enti Locali Srl ha predisposto il manuale "Le schede di lavoro per i principali adempimenti del Revisore di un Ente Locale".

<sup>17</sup> In proposito, si veda Corte dei conti Sezione Autonomie - Delibera n. 27/15.

➤ *tenendo* conto che per l'anno 2016 ogni assunzione a tempo indeterminato da parte degli Enti Locali deve essere effettuata tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 424, della Legge n. 190/14, in base al quale tali Enti devono destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato:

- a) all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data del 1° gennaio 2015;
- b) alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità delle Province e delle Città metropolitane;
- c) per il reclutamento di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie del personale provinciale, di figure professionali in grado di assolvere a queste funzioni.

Per espressa previsione normativa, le assunzioni effettuate in violazione del comma 424 citato sono nulle.

L'Ente *ha* tenuto conto, in materia di lavoro flessibile, delle disposizioni dell'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10<sup>18</sup> in base al quale gli Enti possono far ricorso:

- a personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro<sup>19</sup>, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Sempre con riferimento alle assunzioni con forme di lavoro flessibile l'Ente;

- *ha* tenuto conto che il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 non si applica:
- a) con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea. Nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti (art. 3, comma 9);
  - b) agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 - per gli Enti soggetti al Patto - e 562 - per gli Enti non soggetti al Patto - dell'art. 1 della Legge n. 296/06, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (art. 11, comma 4-bis del dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14)<sup>20</sup>;
- *ha* applicato la disposizione di favore dettata dall'art. 11, comma 4-quater, del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14, per le assunzioni stagionali della Polizia locale nei piccoli Comuni turistici, con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti<sup>21</sup>;

---

<sup>18</sup> Tenendo presente che tali limiti - ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14 - non si applicano:

- a) con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea. Nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti (art. 3, comma 9, Dl. n. 90/14);
- b) agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296/06, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

<sup>19</sup> L'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10 prevede anche la possibilità di fare ricorso al lavoro accessorio *ex art. 70, comma 1, lett. d)*, Dlgs. n. 276/03, norma abrogata a far data dal 25 giugno 2015 dall'art. 55, comma 1, lett. d), del Dlgs. n. 81/15.

<sup>20</sup> Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

<sup>21</sup> A tali Enti, infatti, a decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06 non si applicano con riferimento alle spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato

➤ ha tenuto conto di quanto previsto dall'art. 34, comma 6, del Dlgs. n. 165/01<sup>22</sup>.

**Adempimento per i Revisori in materia di spesa di personale**

L'art. 3, comma 10-bis del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14, ha previsto che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni inserite nello stesso art. 3 da parte degli Enti Locali venga certificato "dai Revisori dei conti nella Relazione di accompagnamento alla Delibera di approvazione del bilancio annuale dell'Ente. In caso di mancato adempimento, il Prefetto presenta una relazione al Ministero dell'Interno. Con la medesima Relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del presente Decreto".

In merito, si rinvia alla specifica Relazione allegata al presente Parere.

---

strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di Polizia locale, in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti.

<sup>22</sup> In base al quale le assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco di cui al medesimo art. 34.

## Contrattazione decentrata integrativa

L'Organo di revisione dà atto che per il **personale non dirigente** del Comparto Enti Locali:

- che è stato costituito il "*Fondo delle risorse per la Contrattazione integrativa*" per l'anno 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016") ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Dlg. n. 165/01 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- che le risorse del Fondo per l'anno 2016 sono conformi alle disposizioni di contenute nel Ccnl. di riferimento;
- che le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 5, del Ccnl. 1° aprile 1999, sono legate all'attivazione di nuovi servizi e/o all'incremento/miglioramento dei servizi esistenti;
- le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 2, del Ccnl. 1° aprile 1999, possono essere rese disponibili solo a seguito del preventivo accertamento delle effettive disponibilità di bilancio dell'Ente create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;
- che le risorse variabili sono prevalentemente destinate nel contratto integrativo al finanziamento dei compensi destinati a premiare la produttività;
- sono stati individuati i criteri per l'attribuzione dei compensi relativi alla *performance* del personale dipendente;

## Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi

L'Organo di revisione, rammentata la disciplina in materia, riportata:

- dall'art. 6-bis, del Dlg. n. 165/01, riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- dall'art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/06;
- dall'art. 1, commi 1 e 7, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12;
- dall'art. 1, comma 13, del Dl. 95/12, convertito con Legge n. 135/12;
- dall'art. 33, comma 3-bis, del Dlg. n. 163/06;
- dall'art. 23-ter del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14;
- dall'art. 1, comma 505, della Legge n. 208/15 ("*Legge di stabilità 2016*");
- dall'art. 1, comma 510, della Legge n. 208/15 ("*Legge di stabilità 2016*");
- dall'art. 1, commi da 512 a 520, della Legge n. 208/15 ("*Legge di stabilità 2016*");

*evidenzia:*

- che gli Enti Locali possono acquistare sul mercato i servizi originariamente autoprodotti, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;<sup>23</sup>
- al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le Amministrazioni pubbliche devono approvare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali per gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di Euro (art. 1, comma 505, della Legge n. 208/15 - "*Legge di stabilità 2016*");

<sup>23</sup> I Collegi dei revisori dei conti e gli Organi di controllo interno delle Amministrazioni che attivano i processi di cui all'art. 6-bis, del Dlg. n. 165/01, sono tenuti a vigilare e a dare evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, dei quali l'Ente Locale deve tenere conto ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale.

- che gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ("*Mepa*"), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, del Dpr. n. 207/10 per acquisti di importo pari o superiore a 1.000 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- che gli Enti Locali possono ricorrere alle Convenzioni-quadro predisposte da Consip Spa, nonché alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionale, ovvero adottare, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità di riferimento per tali convenzioni-quadro;
- che gli Enti Locali sono tenuti ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. Ai sensi dell'art. 1, comma 510, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016") possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'Organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente Ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di Convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali. Per tali categorie merceologiche, viene fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti al di fuori delle Convenzioni Consip a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori rispetto ai corrispettivi delle convenzioni e accordi quadro di Consip e delle Centrali di committenza regionali:
  - almeno del 10% per telefonia fissa e telefonia mobile;
  - almeno del 3% per energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento.

Tutti i contratti stipulati secondo tali previsioni devono essere trasmessi all'Anac e devono essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip e delle Centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 % rispetto ai contratti già stipulati.

Inoltre, per il triennio 2017-2019, è prevista la disapplicazione della cd. "*outside option*", cioè della possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle Convenzioni Consip, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure ad evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle Centrali di committenza regionali;

- che al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, della Legge n. 196/09, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip Spa o i soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le Amministrazioni e le società citate possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità sopra descritte esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'Organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. La mancata osservanza di tali disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale;
- dal 1° novembre 2015, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, i Comuni non capoluogo di Provincia devono procedere nell'ambito delle Unioni dei Comuni di cui all'art. 32 del Dlgs. n. 267/00, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito Accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti Uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della Legge n. 56/14. In alternativa, gli stessi Comuni possono

acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione tale obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. I Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 Euro;

*e dà atto:*

- che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, ai sensi di quanto disposto dal Dpr. n. 194/96, nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Titolo II del bilancio (spese in conto capitale).

### **Spese legali**

- L'ente – ove ne ricorrano i presupposti – deve determinare l'accantonamento del "*Fondo rischi spese legali*" sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente formatosi negli esercizi precedenti secondo quanto previsto alla lett. h), Punto 5.2, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria<sup>24</sup>.

## **TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

L'art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/09, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, e prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, ha previsto che gli enti locali adottino opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito *internet* dell'amministrazione. Nel rispetto delle suddette misure il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto che l'ente *ha provveduto* ad adottare provvedimenti atti a garantire quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/09.

Con l'intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione, è previsto che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d'opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante (art. 2, comma 4-ter, Dl. n. 138/11).

La "*Legge di stabilità 2016*" mantiene fermo per le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a 1.000 Euro mediante l'utilizzo di strumenti telematici.

---

<sup>24</sup> *In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione.*

## ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

### **Contributo per "permesso di costruire"**

La "Legge di stabilità 2016" prevede la possibilità, per gli anni 2016 e 2017, di utilizzare per intero i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", di cui al Dpr. n. 380/01, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'art. 31, comma 4-bis, del medesimo Testo unico, per finanziare le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

L'Organo di revisione evidenzia inoltre che le entrate concernenti i "permessi di costruire" destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui all'art. 16, comma 2, del Dpr. n. 380/01, sono accertate nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all'esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere. Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica, ovvero nell'esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione all'esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene. A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del bilancio dell'Ente stesso, all'entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione contabile). La rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per "permessi di costruire" e destinate al finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai Documenti di programmazione (Dup e Piano delle opere pubbliche).

## ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi "Finanziari" dell'Ente, dà atto:

- che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici:
  - sono stati redatti in conformità di quanto indicato dal Dm. 21 giugno 2000, sostituito una prima volta dal Dm. 22 giugno 2004, ulteriormente sostituito dal Dm. 9 giugno 2005, e delle modifiche introdotte dall'art. 7, della Legge n. 166/02;
  - sono stati adottati entro il 15 ottobre 2015 dalla Giunta comunale;
  - sono stati pubblicati per almeno 60 giorni all'Albo pretorio del Comune;
  - sono stati predisposti:
    - a) per gli interventi di manutenzione straordinaria, indicando la stima sommaria dei costi;
    - b) per gli interventi di importo inferiore a Euro 10 milioni, dotandoli di studi di fattibilità sintetici;
    - c) per gli interventi di importo superiore a Euro 10 milioni dotandoli di studi di fattibilità di cui all'art. 4, della Legge n. 144/99;
- che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del bilancio di previsione annuale e pluriennale si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio;
- l'art. 200 del Tuel prevede che la copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi deve essere costituita da:

- a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel "*Fondo pluriennale vincolato*" accantonato per gli esercizi successivi;
  - b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'Ente o di altra Pubblica Amministrazione;
  - c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel "*Fondo pluriennale vincolato*" accantonato per gli esercizi successivi;
- c-bis*) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al Dlgs. n. 118/11.

Il Decreto interministeriale 1° dicembre 2015 ha previsto, modificando il principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/11), ulteriori modalità per finanziare la spesa di investimento per gli esercizi successivi al primo in ottemperanza con quanto previsto dal punto *c-bis*) del succitato art. 200 del Tuel:

1. il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti;
2. negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi il 60% della media degli incassi in c/ competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del "Fede", degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge;
3. il 50% delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,

stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo "Fide" (ulteriore margine di saldo positivo oltre quello normalizzato del punto 1).

4. riduzioni permanenti della spesa corrente, già realizzate (risultanti da un titolo giuridico perfezionato), non risultanti dagli ultimi 3 esercizi rendicontati.

Le modalità ed i limiti di utilizzo delle suddette risorse per il finanziamento della spesa di investimento sono definite nel citato principio contabile n. 4/2.

## ORGANISMI PARTECIPATI<sup>25</sup>

L'Organo di revisione fa presente:

- che l'Ente ha definito e approvato il "Piano operativo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute" di cui all'art. 1, commi da 611 a 614, della Legge n. 190/14 ("Legge di stabilità 2015"), con cui ha dato conto delle modalità e dei tempi di attuazione e il dettaglio dei risparmi da conseguire entro il 31 dicembre 2016 e che lo stesso, corredato da apposita Relazione tecnica, è stato trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito *internet* dell'Amministrazione interessata;

L'Organo di revisione prende atto che:

- l'Ente ha attivato un monitoraggio costante sulle Società partecipate non quotate e sugli altri Organismi gestionali esterni per dar corso al controllo sugli equilibri finanziari imposto dall'art. 147-*quinquies* del Tuel, atteso che l'Ente "*padre*" deve sempre avere cognizione dell'andamento economico-finanziario delle gestioni parallele in funzione degli effetti che possono determinarsi sul proprio bilancio finanziario;
- il monitoraggio e controllo sui citati soggetti è stato altresì attuato, nel rispetto del principio di sana gestione, per valutare la permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, nonché tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della loro vita, negli elementi originariamente valutati (come delineato dalla Corte dei conti Veneto con Deliberazione n. 903/2012);

L'Organo di revisione rileva che:

- sulla base delle informazioni economico-patrimoniali e finanziarie acquisite con l'attività di monitoraggio degli andamenti degli Organismi partecipati, *l'ente deve provvedere* ad accantonare in apposito fondo vincolato di bilancio per copertura perdite o saldi finanziari negativi (Missione 20 - "*Fondi e accantonamenti*", Programma 3 - "*Altri Fondi*", Titolo I) (art. 1, commi 551 e 552, della Legge n. 147/13) adeguate disponibilità finanziarie. Considerato che il rispetto di tale circostanza non è stato rilevato nella predisposizione del bilancio di previsione 2017/2018, si chiede che l'amministrazione si voglia attivare anche mediante l'assunzione di una successiva variazione al bilancio 2017/2019.

L'Organo di revisione attesta, altresì:

- che l'Ente (alla data di redazione del presente documento) *ha rispettato* i vincoli normativi relativi ai compensi ed al numero degli amministratori delle Società partecipate direttamente o

---

<sup>25</sup> Si fa presente che nell'Appendice C (schemi da compilare nella banca-dati Organismi partecipati - Siquel) dei Questionari del "*controllo collaborativo*" relativo al Rendiconto 2014 (che i Revisori sono stati tenuti a compilare ai fini del c.d. "*controllo monitoraggio*" ex art. 1, commi 166-168, della Legge n. 266/05) sono considerati Organismi partecipati i seguenti: "*le società di cui l'Ente detiene una partecipazione diretta o indiretta; - le società controllate dall'Ente, anche indirettamente; - le Aziende Speciali, le Istituzioni, le Fondazioni, i Consorzi; - le società in liquidazione o soggette a procedura concorsuale in cui l'Ente detiene una partecipazione diretta o indiretta; - le società partecipate direttamente cessate nell'esercizio 2014; - le società partecipate direttamente cedute nell'esercizio 2014*". Fermo restando che "*(i)l questionario[doveva] essere compilato anche con riferimento ai dati di bilancio delle società partecipate indirettamente dall'Ente, limitatamente ai casi in cui le suddette società [avevano] affidamenti diretti dall'Ente stesso. In questo caso nel "Quadro dati societari" [andava inserito] in nota il nome e la quota di partecipazione della Società dell'Ente attraverso la quale si controlla la partecipata indiretta*".

Invece, le definizioni "*organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate*" sono mutuare dal Dlgs n. 118/11, agli artt. 2, comma 2, lett. b) (Organismi strumentali, 11-*ter* (Enti strumentali), 11-*quater* (Società controllate), 11-*quinquies* (Società partecipate). A quanto sopra precisato, vanno aggiunte le altre definizioni di volta in volta utilizzate dalle varie disposizioni legislative riguardo alle gestioni parallele degli Enti Locali.

indirettamente<sup>26</sup>, rinvenibili nell'art. 4, commi 4 e 5, del DL n. 95/12, nell'art. 1, comma 725-729, della Legge n. 296/06, negli artt. 5, commi 5 e 11, e 6, commi 3, 5, 6 del DL n. 78/10, nell'art. 1, comma 554, della Legge n. 147/13, nell'art. 23-bis, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, del DL n. 201/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/11 e nell'art. 13, comma 1, del DL n. 66/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/14 (che riverbera effetti sugli appena citati commi 5-bis e 5-ter). A quanto specificato va aggiunto che l'art. 1, comma 674, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016") ha stabilito che i ridetti commi 5-bis e 5-ter sono abrogati dalla data di adozione del Decreto di cui all'art. 23-bis, comma 1, del DL n. 201/11 menzionato, come sostituito dal comma 672 dell'art. 1 della stessa "Legge di stabilità 2016". Ciò comporta che da tale data saranno presi a riferimento anche i contenuti dei commi da 1 a 5 dell'art. 23-bis appena citato.

- che l'Ente, giusta applicazione dell'art. 18, comma 2-bis, del DL n. 112/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08, ha emanato l'atto di indirizzo che indica i criteri e le modalità per dar corso al principio di riduzione dei costi del personale delle Aziende speciali, delle Istituzioni e delle Società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo (l'atto di indirizzo del soggetto controllante va recepito dall'Ente partecipato con un apposito provvedimento interno);
- che l'Ente, giusta applicazione dell'art. 3, comma 5, del DL n. 90/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/14, per i soggetti di cui al punto precedente, ha ottemperato all'obbligo di coordinare le loro politiche assunzionali, "al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto ... [dall'art. 18, comma 2-bis, del DL n. 112/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08]"<sup>27</sup>;
- che l'Ente ha conformato le gestioni societarie al dettato di cui all'art. 13, del DL n. 223/06, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/06 (c.d. "Decreto Bersani"), nonché all'art. 4, comma 8, del DL n. 95/12;
- che l'Ente ha implementato il "controllo analogo" ("autonomo" o "congiunto" a seconda dei casi), quale elemento essenziale per la gestione "in house" che esprimono un modello organizzativo succedaneo alla gestione diretta del servizio da parte dell'Ente medesimo.

In materia di sistema di controllo degli Organismi partecipati, l'Organo di revisione ricorda:

- che, ai sensi dell'art. 239, del Tuel, l'Organo di revisione dovrà emanare pareri in materia di modalità di gestione dei servizi e sulle proposte di costituzione o partecipazione ad Organismi esterni;
- che, ai sensi dell'art. 243, comma 3-bis, del Tuel, il contratto di servizio fra l'Ente Locale e le Società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, dovrà contenere, in caso si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, clausole che prevedano la riduzione delle spese di personale delle stesse Società;
- che l'art. 49, del Tuel, prevede il parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria su tutti gli atti che comportano riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'Ente Locale, compresi quelli relativi agli Organismi partecipati;
- che, per il combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 11 del Dlgs. n. 118/11, al rendiconto della gestione è allegata "... la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo..." che illustra "gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne

<sup>26</sup> In corsivo è riportato quanto richiesto nel questionario del "controllo collaborativo" relativo al Rendiconto 2014, che i Revisori sono stati tenuti a compilare ai fini del c.d. "controllo monitoraggio ex art. 1, commi 166-168, della Legge n. 266/05.

<sup>27</sup> Secondo il tenore letterale della norma tale incombenza risulta a carico solo degli Enti soggetti al Patto di stabilità interno. Invece, per la dottrina prevalente la prescrizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 5, dell'art. 3, del "Decreto P.A." è da intendersi applicabile (a prescindere dal dato testuale della norma) a tutte le Amministrazioni locali "controllanti", a nulla rilevando il fatto se l'Ente "padre" ricada "dentro" o "fuori" l'applicazione del citato vincolo di finanza pubblica.

*fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie";*

## CONSIDERAZIONI FINALI

L'Organo di revisione dà atto:

- che nei Titoli IX dell'Entrata e VII della Spesa "per conto terzi e partite di giro" non sono state previste impropriamente nell'anno 2017 spese classificabili al Titolo I o al Titolo II
- che l'Ente *si è dotato* di appositi strumenti adeguati a garantire la corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 286/99 e del D.L. n. 174/12:
  - del controllo di regolarità amministrativa e contabile
  - del controllo di gestione
  - della valutazione della dirigenza
  - della valutazione e del controllo strategico
  - del controllo degli Organismi partecipati esterni
  - del controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa,
  - del controllo della qualità dei servizi erogati (c.d. *customer satisfaction*)<sup>28</sup>;
- che per quanto attiene il controllo di gestione l'Ente *ha provveduto/ ha intenzione di provvedere*:
  - a definire programmi e obiettivi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
  - alla determinazione analitica, mediante apposita contabilità economica, dei costi e dei ricavi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
  - alla rilevazione quantitativa dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne, per ciascuna tipologia, i costi ed i ricavi unitari;
  - a forme di rilevazione qualitativa dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne la rispondenza ai programmi ed agli obiettivi dell'Amministrazione.

---

*in caso di disavanzo di competenza,*

- *di adottare o programmare i provvedimenti necessari che permettano di porre le basi nell'anno in corso per il futuro raggiungimento dell'equilibrio di competenza;*
- *in caso di disavanzo di competenza, al netto delle poste eccezionali e/o non ricorrenti,*
- *di adottare o programmare i provvedimenti necessari che permettano di consolidare, integrare e/o sostituire le entrate eccezionali e/o non ricorrenti e porre così le basi per il futuro raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente con risorse ordinarie e ripetibili;*
- *in caso di eccessivo indebitamento o di eccessivo incremento dell'indebitamento,*
- *di adottare politiche che permettano il graduale rientro del debito, una sua minor incidenza rispetto al totale delle entrate correnti e, conseguentemente, un alleggerimento delle spese correnti per interessi passivi;*
- *in caso di consistenti entrate non certe per entità e manifestazione,*
- *di monitorare mensilmente/trimestralmente le entrate che mancano del requisito della certezza e di provvedere ad effettuare gli impegni con esse finanziati solo in un momento successivo all'accertamento dell'entrata;*
- *in caso di costi del personale in aumento,*
- *di adottare tempestivamente politiche di programmazione del fabbisogno di personale che permettano negli anni successivi di ottemperare al principio di riduzione complessiva della spesa.]*

## CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

*l'Organo di revisione*

nell'invitare il Consiglio comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,

- visto l'art. 239 del Dlgs. n. 267/00;
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente;


*esprime parere favorevole ma condizionato al rispetto di quanto evidenziato nella sezione dedicata agli organismi partecipati*

alla proposta di bilancio di previsione 2017-2019 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.

In fede

Il Revisore Unico

Dott. Valter Varrucchi



Addì 19 dicembre 2016